

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Normativa e documenti di riferimento

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

Art. 2 – Valori etici e culturali

Art. 3 – Competenze del Comune

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Esclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali

Art. 8 – Trasporto

Art. 9 – Addestramento/Educazione

Art. 10 – Sterilizzazioni

Art. 11 – Macellazione a domicilio

Art. 12 – Avvelenamento

Art. 13 – Derattizzazione e disinfestazione

Art. 14 – Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita, o omaggio

Art. 15 – Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 16 – Inumazione di animali

Art. 17 – Controllo dei colombi liberi urbani (*Columba livia var. domestica*)

Art. 18 – Controllo dei muridi e di altri infestanti

Art. 19 – Opere edili, cartellonistica e cantieri

Art. 20 – Associazioni animaliste e zoofile

Art. 21 – Adozioni

Art. 22 – Smarrimenti, ritrovamenti ed affido di animali

Art. 23 – Rinuncia di proprietà

Art. 24 – Obbligo di soccorso

Art. 25 – Animali utilizzati in attività sportive

TITOLO IV – CANI

Art. 26 – Anagrafe regionale Animali d'affezione (ARAA)

Art. 27 – Detenzione

Art. 28 – Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 29 – Struttura di ricovero intercomunale. Canile

Art. 30 – Cattura

Art. 31 – Aree destinate ai cani

TITOLO V – GATTI

- Art. 32 – Definizioni**
- Art. 33 – Detenzione**
- Art. 34 – Colonie feline**

TITOLO VI – ALTRI ANIMALI

- Art. 35 – Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici**
- Art. 36 – Detenzione e tutela dell'avifauna**
- Art. 37 – Detenzione e tutela degli equidi**
- Art. 38 – Tutela della fauna minore e degli habitat**
- Art. 39 – Tutela di insetti ed altri animali invertebrati**
- Art. 40 – Tutela degli animali acquatici**

TITOLO VII – ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA (O PENSIONE) DI ANIMALI A FINI DI LUCRO

- Art. 41 – Allevamento, pensione e commercio**
- Art. 42 – Requisiti generali della struttura**
- Art. 43 – Centri Addestramento ed Educazione cani**
- Art. 44 – Pet Therapy**
- Art. 45 – Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali**
- Art. 46 – Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici**

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 – Sanzioni**
- Art. 48 – Vigilanza**
- Art. 49 – Incompatibilità ed abrogazioni di norme**
- Art. 50 – Entrata in vigore e modificazioni**
- Art. 51 – Modifiche Allegati e adozione di requisiti tecnici**
- Art. 52 – Norme transitorie**

Allegati:

Allegato A CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

Allegato B DIMENSIONI DEI BOX E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER CANI DI PROPRIETÀ

Allegato C CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Allegato D NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI E SELVATICI

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Art. 1 del R.D. n. 611 del 12/06/1913 sulla protezione degli animali;
- T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931), Articolo 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 06/05/1940, Art. 129, e la Circolare 20/12/1999 n. 559;
- T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- D.P.R. n. 320 del 8/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;
- Legge 19.12.1975 n. 874 di ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;
- L. 812 del 24/12/1978 di adesione alla Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli, Parigi 18.10.1950;
- Art. 3 del D.P.R. 31/03/79 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- D.M. del 31/12/1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. 874 del 19/12/1975 e la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 05/11/1990;
- L. 503 del 05/05/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1979;
- D.P.R. n. 624 del 05/06/1982 di attuazione della direttiva CEE n. 77/489;
- L. 281 del 14/08/1991 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- L. 150 del 07/02/1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n. 2 del 12/01/93, coordinato con legge di conversione n. 59 del 13/03/93;
- L. 157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" che stabilisce all'Art. 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e all'Art. 2 che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stati di naturale libertà nel territorio nazionale;
- D. Lgs. 593/92 modificato dal D. Lgs. 338/98 (attuazione della Direttiva C.E.E. in materia di protezione degli animali durante il trasporto);
- Art. 638 del C.P. che sanziona l'uccisione e il danneggiamento di animali altrui;
- D.M. 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- L.R. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;
- D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" pubblicato sulla G.U. 4/3/2003 n. 52;
- Delibera Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica CITES) del 10/05/2000 e successive integrazioni del 2006, in materia di Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98;
- L. 189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

- L.R. 20 del 1/8/2004 “Norme contro la Vivisezione”;
- L.R. 4 del 9/2/2004 “Disposizioni in materia di pascolo vagante”;
- L.R. 4 del 17/2/2005 “Modifica alla Legge Regionale 1/8/2004 n. 20” (Norme contro la Vivisezione);
- L.R. 5 del 17/2/2005 “Norme a tutela del benessere animale”;
- L.R. 15 del 31/07/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- Delibera Giunta Regionale n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali”;
- Delibera Giunta Regionale n. 647/07 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06”;
- trattato di Lisbona 2007: Modifiche del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la comunità europea;
- Ordinanza Ministeriale “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” 06 agosto 2013 e sue modifiche e proroghe;
- Ordinanza Ministeriale “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 10/01/09) e successive modifiche;
- L. 201 del 04/11/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- L.R. 11 del 7/11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
- Delibera Giunta Regionale n. 1703/2012 “Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari”;
- Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n.472 del 12/04/21 “Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013”;
- Delibera Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 “Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 09/05/2001 n. 15”;
- Legge regionale nr. 3 del 29 marzo 2013 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale)”;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2013);
- Ordinanza Ministeriale 13/06/2016 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
- Ordinanza Ministeriale 12/07/2019 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
- Ordinanza Ministeriale 10/08/2020 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Scandiano, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 nella seduta del 23/02/2016;
- D. Lgs. 27/2021 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117.

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune, attraverso il presente Regolamento, intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali e garantirne il benessere nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia e ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell'ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza uomo e animali.
4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali nonché di tutelare l'igiene e la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Pertanto, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell'Unione europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, singolo o associato, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L. 189/04, alla L.R. 27/2000 e s.m.i. e alla L.R. 5/2005, così come modificata dalla L.R. 3/2013, promuove e disciplina la tutela degli animali nella sua più ampia accezione.
4. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. **ANIMALI DA COMPAGNIA O DA AFFEZIONE:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 anche:
 - a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche;
 - b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.
3. **ANIMALI SINANTROPI:** animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.
4. **ANIMALI SELVATICI:** sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.
5. **ANIMALI ESOTICI:** sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi

di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

6. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
7. ANIMALI DI BASSA CORTE: animali allevati nell'aia quali volatili (polli, galline, oche, piccioni, ecc.) e conigli.
8. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata nel presente Regolamento, si applica a tutte le specie animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio comunale, fatta salva ogni disposizione di legge sovra ordinata vigente in materia.

Art. 6 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai casi già previsti e disciplinati dalle leggi speciali in materia di animali.
2. Nel caso in cui nel presente Regolamento si rilevino discordanze con norme di carattere speciale, prevale la norma speciale sovraordinata.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione e tutela del benessere degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico- sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente e quotidianamente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.
2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche/comportamentali; in particolare il detentore di animali da compagnia è tenuto a garantire un ricovero di dimensioni consone all'etologia, alle dimensioni e al peso dell'animale.
3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.
4. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga ed evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.
5. I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
6. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
7. È vietato tenere animali in luoghi che non offrano adeguato riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e che non consentano un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
8. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
9. È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi, a meno che non sia sempre consentito l'ingresso nell'abitazione, per esempio attraverso la cosiddetta gattaiola. Questa disposizione non si applica se le dimensioni del terrazzo o balcone sono corrispondenti a quanto dettato dal successivo art. 27 ovvero se il terrazzo è attrezzato con cuccia e sono disponibili cibo e acqua come da articoli successivi.
10. È vietato colorare in qualsiasi modo e/o tatuare gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
11. È vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da

- provocare disturbo e/o danno all'animale stesso.
12. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena. In ogni caso cani e gatti non potranno essere detenuti in gabbia, se non in caso di prescrizione rilasciata da un veterinario abilitato.
 13. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra e acqua.
 14. È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario; nel caso in cui sia indispensabile l'alimentazione con animali vivi, è vietato effettuarla in spazi ed aree pubbliche e farlo in pubblico.
 15. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia o operare la devocalizzazione.
 16. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal veterinario curante, e gli stessi non possono essere venduti o ceduti se non sono identificati tramite l'inoculazione del microchip.
 17. È vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo i casi di condanna a loro carico per delitti contro gli animali. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale ed agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
 18. Fermo restando la libera vendita, per i cani è vietato l'uso di collari elettrici, se non per speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità, le modalità e le finalità di utilizzo. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
 19. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale.
 20. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, la soppressione degli animali è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o comprovata pericolosità; l'eutanasia deve essere effettuata dal Medico Veterinario con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda e certificazione della morte. Ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000, chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.
 21. Nel caso di soppressione per accertata e incurabile pericolosità, prevista alla fine del percorso di cui alla D.G.R. n. 647/2007, il Veterinario Ufficiale AUSL può avvalersi di una commissione di esperti composta dal Sindaco (o suo delegato), dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'AUSL (o suo delegato) e da un Medico Veterinario indicato dalle Associazioni Animaliste.
 22. Al detentore di animali da compagnia è vietato l'utilizzo della catena o di ogni altro strumento di contenzione simile salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza, come previsto dall'art. 3 comma 2bis della LR 5/2005.
 23. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
 24. L'utilizzo di dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli stabiliti dal punto 6.3 dell'allegato della DGR 1197/2020; in particolare, in caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi andranno coordinati in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia ≥ 3 minuti.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. Per il precedente punto 22, la Legge 6 giugno 2025, n. 82, avente oggetto "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", prevede all'art.10 "Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena", comma 2, "[...] di applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.

In caso di accertato maltrattamento certificato da veterinario libero professionista o medico veterinario dell'AUSL, è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possono dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 8 - Trasporto

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, lesioni o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, oppure la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, dovranno inoltre garantire adeguate condizioni di temperatura, ossigenazione e accesso ad idonea quantità di acqua ad intervalli regolari quotidiani (in base alle stagioni).
2. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo incustodito e/o qualsiasi rimorchio o altro mezzo di trasporto nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre. Tale divieto si estende anche al restante periodo dell'anno qualora le condizioni climatiche possano determinare per l'animale chiuso nel veicolo condizioni di disagio, sofferenza o mancato benessere; in ogni caso l'animale non può essere lasciato in tale condizione per un tempo superiore a 10 minuti.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia, è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 9 - Addestramento/Educazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale, è vietato addestrare e/o fare gareggiare, ai fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.
2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.
3. È vietato addestrare gli animali in modo da esaltarne l'aggressività.
4. È vietato eseguire qualsiasi operazione di incrocio o selezione con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
5. È vietato sottoporre gli animali a doping.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 10 - Sterilizzazioni

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:
 - a. controllare le nascite;
 - b. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite, tra i quali è vivamente consigliata la sterilizzazione chirurgica.
2. Il Comune promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).
3. Le femmine adulte di cani date in adozione nelle strutture di ricovero sia pubbliche sia private devono essere sterilizzate prima dell'adozione, in accordo con quanto stabilito dal Capitolato d'appalto del servizio di gestione del canile intercomunale (eventuali modifiche al capitolato saranno automaticamente recepite nel presente regolamento senza obbligo di formale adeguamento).

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 11 - Macellazione a domicilio

1. La macellazione di suini per uso privato familiare è regolamentata dalle Regioni a cui è stata data

competenza dal D. Lgs. 27/2021. Le macellazioni per il consumo domestico privato dovranno essere effettuate a norma della Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2045 del 28/11/2022 ed in ossequio alle norme sanitarie nazionali e comunitarie che potrebbero vietarne l'effettuazione per periodi definiti.

2. Per motivi igienico-sanitari sono vietati il commercio, la detenzione ed il consumo di carni ottenute da macellazione non autorizzata.
3. La macellazione a domicilio di ovi-caprini, bovini ed equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti, salvo diverso aggiornamento normativo.
4. Con ordinanza del Sindaco o suo delegato, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni al fine di meglio garantire che l'attività a domicilio di macellazione avvenga nel pieno rispetto dei requisiti di tutela e benessere animali nonché di igiene degli alimenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei precetti contenuti nel comma 1 integra il reato di cui all'art. 544-bis "Uccisione di animali" del Codice penale e la violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

Art. 12 - Avvelenamento

In accordo con quanto previsto dalle Ordinanze Ministeriali 13/06/2016 e 12/07/2019 e successive proroghe e modifiche:

1. È proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. I bocconi e le esche presumibilmente contenenti veleni o sostanze nocive, ritrovati da chiunque nell'ambiente, vanno consegnati all'Istituto Zooprofilattico di Reggio Emilia, al proprio veterinario o all'ASL Servizio Veterinario indicando il luogo del ritrovamento.
3. I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono attivare la procedura informatica relativa al Portale degli avvelenamenti Nazionale.
4. Il Sindaco, nelle aree pubbliche interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o dalla morte per sospetto avvelenamento di animali, appone apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificare le aree interessate.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 ad euro 462,00.

Art. 13 - Derattizzazione e disinfestazione

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere realizzate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e seguendo la normativa vigente. È vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

È vietato lo spargimento di veleno incontrollato su suolo privato e lo spargimento di esche non protette sul territorio, al fine di evitare che tali esche entrino in contatto con animali diversi da quelli oggetto delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione. È vietato l'uso di colle all'aperto ed è incentivato l'uso della gabbia in alternativa ai metodi più cruenti.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.
2. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in

premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli conformemente a quanto stabilito all'art. 7, comma 2 della L.R. 5/2005 e successive modifiche.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 ad euro 462,00. Per le violazioni di cui al comma 2 l'applicazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00; per entrambi i commi sopra richiamati consegue la sospensione dell'attività.

In caso di accertato maltrattamento certificato da veterinario libero professionista o medico veterinario dell'AUSL, è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possono dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

1. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, il cui titolare acconsenta a tale pratica (fatto salvo quanto stabilito al comma 6) con esclusione dei servizi igienici e delle aree dove avviene la preparazione di alimenti, alle seguenti condizioni:
 - a) siano tenuti al guinzaglio non più lungo di 1,5 m e dotati di museruola da portare al seguito a cura dell'accompagnatore, con l'obbligo di indossarla in caso di ordine impartito da Autorità competente; i cani pericolosi, oltre ad essere assicurati con un guinzaglio non più lungo di 1,5 m, dovranno essere muniti di idonea museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti, in accordo con quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e all'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013;
 - b) siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;
 - c) non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.
2. Nel caso intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio potrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di cane bene accetto. In caso contrario, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso e ben visibile dall'esterno un idoneo cartello di divieto.
3. Nei pubblici esercizi dove avviene la somministrazione di alimenti, il titolare è tenuto ad implementare apposita procedura della valutazione del rischio relativa a questo fattore.
4. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.
5. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.
6. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio e/o dalla struttura ricettiva, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.
7. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.
8. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata.
9. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico alle seguenti condizioni:
 - a) siano tenuti al guinzaglio non più lungo di 1,5 m; i cani pericolosi, oltre e ad essere assicurati con un guinzaglio non più lungo di 1,5 m, potranno, in caso di bisogno, essere muniti di idonea museruola, da portare al seguito a cura dell'accompagnatore, con l'obbligo di indossarla in caso di ordine impartito da Autorità competente;
 - b) siano puliti e non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.
10. È vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi quando tali aree siano chiaramente delimitate.
11. È consentito l'accesso di animali nei luoghi degenza o nelle CRA, nel rispetto delle disposizioni impartite con delibera regionale 2046/2013 così come recepita dall'Ausl di Reggio Emilia, salvo quanto disposto dai regolamenti interni delle singole strutture.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 16 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal Regolamento 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.
2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.
3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà in ambito comunale (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente), si può procedere direttamente alla sepoltura in terra di animali da compagnia esclusi gli equidi. Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile, con l'avvertenza di non interferire con la falda acquifera.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (*Columba livia var. domestica*)

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento comunale di Polizia e Decoro urbano.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione di carattere igienico-sanitaria effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei e selettivi tali da impedire l'accesso ai colombi mantenendo tuttavia l'ospitalità per le specie protette. Quali dispositivi residuali sono ammessi, là dove necessari, dissuasori con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura, si dovrà provvedere a verificare la presenza di animali intrappolati o di eventuali nidi con all'interno piccoli, nel qual caso si devono sospendere i lavori fino all'involo dei nidiacei. L'eventuale rimozione dei nidiacei potrà avvenire contattando un Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) riconosciuto previa autorizzazione degli Organi competenti.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. Gli interventi di dissuasione della presenza di colombi devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es. rondoni, passeri, etc.).

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle vigenti normative e fatta comunque salva la riserva di procedure a denuncia all'autorità giudiziaria per la contravvenzione prevista dall'art. 650 del Codice penale;
- le violazioni di cui ai restanti commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti

1. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica su suolo pubblico al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di muridi e altri infestanti, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.

2. L'amministrazione comunale promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:
 - a) posizionamento di reti metalliche a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
 - c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
3. Prima della messa in posa degli accorgimenti di cui al comma precedente, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile o al direttore del cantiere di verificare che tali misure non arrechino danno a specie protette.
4. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni), gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui al comma 4 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo di adempiere a quanto previsto nel comma stesso.

Art. 19 - Opere edili, cartellonistica e cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali devono comunicare tale situazione al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali prima dall'inizio previsto per i lavori.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono realizzare pannelli fonoassorbenti devono prediligere dispositivi con superfici zigrinate o opalescenti o ancora distorte e dotate di bande larghe colorate verticalmente; sono ammessi pannelli fonoassorbenti trasparenti esclusivamente se dotati di un elevato numero di sagome anticollisione sulle vetrate.
3. Qualora un animale venisse accidentalmente rinchiuso in edifici o spazi non accessibili al pubblico (es. strutture in costruzione/ristrutturazione), qualora non sia possibile l'immediata liberazione dell'animale, il proprietario e/o il responsabile del cantiere è tenuto a segnalarlo ai Vigili del fuoco/Polizia Municipale in modo da poter coordinare il recupero dell'animale.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi comunali o della sanità del Registro regionale del volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali presenti sul territorio e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero temporaneo per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune, fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL e di altri organismi di vigilanza previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene con le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 21 - Adozioni

1. In accordo con quanto stabilito dal Capitolato d'appalto del servizio di gestione del canile intercomunale, al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche o private, viene fatto sottoscrivere il "Documento d'adozione", quale certificato di acquisizione dell'animale (che deve contenere almeno le informazioni riportate in ALLEGATO A), che sarà accompagnato dalla Scheda Sanitaria dell'animale. I cani e i gatti devono essere provvisti di microchip e iscritti all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA), in accordo con quanto previsto dalla

Legge 281/1991 e della L.R. 27/2000. Con la suddetta sottoscrizione, l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso, provvedendo all'iscrizione all'Anagrafe Regionale degli Animali di Affezione del proprio Comune di residenza nei tempi previsti dalla legge.

Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.

2. In accordo con quanto stabilito dalla vigente normativa, gli animali adulti femmine ospiti della struttura di ricovero intercomunale sono adottate a seguito dell'intervento di sterilizzazione.
3. In accordo con quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 27/2000, il Comune disincentiva l'adozione presso proprie strutture a chiunque rinunci, reiteratamente e senza inderogabili necessità, al possesso di un animale o di cucciolate.
4. In accordo con quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. 27/2000, è fatto divieto di detenere animali alle persone condannate per reati di maltrattamenti, torture e crudeltà nei confronti degli animali.

Art. 22 - Smarrimenti, ritrovamenti ed affido di animali

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al canile-gattile intercomunale nel caso l'animale smarrito sia un cane o un gatto. Il proprietario ha inoltre 3 giorni di tempo per ufficializzare tramite il proprio Veterinario o la Polizia Locale lo smarrimento dell'animale.
2. Chiunque rinvenga animali da compagnia o d'affezione o animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo, nel più breve tempo possibile, alla Polizia Locale che attiverà le diverse strutture per l'intervento di cattura e cura o, in caso di irreperibilità della Polizia Locale o degli Uffici comunali, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
3. In caso di rinvenimento di un animale disorientato o presunto randagio, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. In accordo con quanto stabilito dalla L.R. 27/2000, gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Il rispetto della disposizione avverrà mediante verifica dell'estratto del casellario giudiziale prodotto entro i tre mesi precedenti.
5. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti, è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.
6. La fuga di un animale pericoloso, a tutela della incolumità pubblica, dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Locale, che valuterà se far intervenire il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00.

Art. 23 - Rinuncia di proprietà

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale.
2. Nel caso di rinuncia alla proprietà di cani o gatti adulti o di una cucciolata (intera o parziale), l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero, o altro luogo individuato opportuno, in base alla disponibilità di posto, tenendo conto anche delle necessità di spazio correlate alla razza dell'animale. In attesa di tale disponibilità, il proprietario è tenuto alla custodia dell'animale o in alternativa al pagamento delle spese di custodia presso strutture identificate.
3. Nel caso di più di una rinuncia alla proprietà, anche in tempi diversi, l'autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione futura di tale specie animale.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 5.164 euro;
- le violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 450 euro.

Art. 24 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
3. Chiunque rinvenga un animale ferito o le cui condizioni di salute siano comunque manifestamente compromesse è tenuto a segnalarlo al Comune o alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, che provvedono ad avvisare il servizio competente.

In accordo con quanto stabilito dal Codice della Strada, chiunque non ottempera agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 189, comma 9 bis.

Art. 25 - Animali utilizzati in attività sportive

1. In accordo con quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 modificato con Decreto legislativo del 29/08/2023 n. 120, si dispone che:
 - a) coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche;
 - b) sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psico-fisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali;
 - c) non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici;
 - d) le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura;
 - e) ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria;
 - f) è fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Tale caso è previsto quando è necessario abbattere l'animale a seguito di eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali (come, ad esempio, nel caso di equidi impiegati in competizioni o gare), allo scopo di ridurne al minimo la sofferenza;
 - g) i veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze;
 - h) è fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.

TITOLO IV - CANI

Art. 26 - Anagrafe Regionale Animali d'Affezione (ARAA)

1. I proprietari, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 7 della L.R. 27/2000, alla DGR 139/2011 ed al successivo Accordo tra Ministero Salute e Regioni (G.U. N.63 del 15/3/2013), sono tenuti a recarsi dal proprio Medico Veterinario accreditato all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione entro sessanta giorni dalla nascita o entro un mese da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso e comunque prima della vendita o cessione per la registrazione dell'animale all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione (ARAA), che deve avvenire

- contestualmente alla sua identificazione mediante applicazione del microchip; al momento dell'applicazione del microchip viene rilasciato il certificato di iscrizione in anagrafe, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
2. I proprietari sono tenuti a segnalare ai veterinari liberi professionisti accreditati o all'anagrafe regionale animali d'affezione del Comune di residenza (ovvero all'anagrafe canina del Comune di Scandiano) le variazioni inerenti il cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione) o morte dell'animale entro 15 giorni dall'evento in conformità all'art. 11, L.R. 27/2000. La comunicazione di smarrimento o furto dell'animale, di cui al D. Lgs 134/2022 vanno notificati entro 48 ore con le medesime modalità.
 3. Il Comune provvede a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi dei soggetti accreditati, i cani rinvenuti sul territorio e quelli ospitati nella struttura di ricovero intercomunale (canile).
 4. La richiesta di rinuncia di proprietà deve essere effettuata presso il canile intercomunale.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni di cui al comma 1 comportano, ciascuna, una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 per ciascun animale non identificato, come da D. Lgs 134/2022, art.20, comma 1;
- le violazioni di cui al comma 2 comportano, ciascuna, una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 1.500,00 Dlgs. 134/2022, art. 18, comma 6.

Art. 27 - Detenzione

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, attraverso regolari uscite giornaliere: si consigliano almeno tre uscite quotidiane.
3. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali; nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice civile e dell'art. 50 del Regolamento comunale di Polizia e Decoro urbano.
4. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con il guinzaglio, non più lungo di 1,5 m. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé per i cani per i quali potrebbe essere imposto l'utilizzo e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti, in accordo con quanto previsto all'art. 36 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e all'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 e successive modifiche.
5. Le recinzioni della proprietà privata confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo tale che l'animale non riesca a scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
6. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
7. Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e concepito in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.
8. I cani alloggiati in ricoveri dedicati devono sempre poter accedere ad un ricovero interno e ad un recinto esterno. La superficie del recinto esterno non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28 (ventotto); ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10 (dieci). Il ricovero interno deve garantire uno spazio di superficie non inferiore a metri quadrati 9 (nove) per un cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di metri quadrati 4 (quattro). Per ricovero interno si intende un edificio o comunque un manufatto chiuso sui quattro lati e sulla copertura, così da essere impermeabile agli agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc). Il

recinto esterno dovrà essere sempre accessibile al cane, ovvero tra il recinto e il ricovero il passaggio dovrà sempre essere aperto. In caso di assenza del ricovero interno, nel recinto esterno dovrà esserci per ogni cane adulto una cuccia con le caratteristiche definite dal comma 6, posta sotto una tettoia o altra struttura che garantisca un idoneo riparo dalle intemperie e la possibilità di stare all'ombra a qualsiasi ora del giorno.

9. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
10. Ove siano custoditi in modo stabile cani, è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.
11. Il Comune, su indicazione dei servizi veterinari, decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali situazioni richiedano l'obbligo, in capo ai proprietari, di svolgere opportuni percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui al comma 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento. Le violazioni dei restanti commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di detenere idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, in accordo con l'art. 35 del Regolamento comunale di Polizia e Decoro urbano; sono esentati da tale obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap, fisicamente impossibilitati alla raccolta delle feci.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29 - Struttura di ricovero intercomunale. Canile

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero. Per quanto riguarda i requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per i cani vige quanto previsto dalla DGR Emilia-Romagna n. 472/2021.
2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese sostenute.
3. I cani rinunciate dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa, rispettando la lista di attesa.
4. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti e/o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, rivalendosi sul proprietario per le spese di cura e mantenimento.
5. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti è obbligatoria nei canili pubblici e convenzionati con il pubblico.

Art. 30 - Cattura

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore che dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.
2. Una volta recuperati gli animali, saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 31 - Aree destinate ai cani

1. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature, come previsto dalla L.R. 27/2000.
2. In tali aree i cani devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle attrezzature presenti o ad altri animali.
3. Nelle proprietà private delimitate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

TITOLO V – GATTI

Art. 32 - Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.
3. Per "referente di colonia" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
4. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 33 - Detenzione

1. Ad eccezione di quanto previsto dalla DGR E.R. nr. 394/2006 per i gatti in pensione, è vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o in contenitori di qualsiasi genere, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario. È consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.
2. Il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale, mediante l'applicazione del microchip, secondo quanto stabilito dall'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni (G.U. N.63 del 15/3/2013).

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 34 - Colonie feline

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali (DGR 472/2021), tutela il benessere delle colonie feline.
2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.
3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali. I referenti di colonia

- assolvono a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico-sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.
 5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo e/o il taglio o lo sfalcio di erba in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare l'Ufficio comunale competente per trovare un'adeguata collocazione degli animali. Nel frattempo, dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
 6. Il Comune riconosce l'importanza dell'attività dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute, il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
 7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice penale.
 8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
 9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL o Veterinari libero professionisti senza oneri a carico della pubblica amministrazione. I gatti sterilizzati dovranno essere identificati tramite l'applicazione del microchip e tramite il taglio del padiglione auricolare (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati) e registrati all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione a nome del Comune competente per territorio.
 10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Art. 35 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, trasferire e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, nonché loro uova, nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
3. È vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici su tutto il territorio comunale.
4. Per la detenzione degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006. Per la detenzione a qualsiasi titolo di animali selvatici ed esotici, si applicano i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO D.
5. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 36 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli. Le dimensioni delle gabbie e le modalità di detenzione dovranno corrispondere ai requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO D.
2. È obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.
3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
 - c) strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;
 - e) danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio e ai loro genitori;
 - f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 37 - Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Nelle strutture di nuova realizzazione, i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese. Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli.
3. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne temporaneamente in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra, paglia o cemento e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso box, ma l'equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.
6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.
7. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare un'adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo

- condizioni atmosferiche avverse.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo).
 9. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano.
 10. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
 11. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.
 12. Il Comune in applicazione della L.R. 5/2005 è tenuto, sentito il parere del Servizio Veterinario, ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, come da Delibera Regionale 647/2007, in conformità alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati di cui all'All. C della suddetta delibera regionale.
 13. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità con l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e s.s.m.m. "concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati." Le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati da Federazioni equestri nazionali e internazionali (FISE, FEI, FITETREC A.N.T.E.), Enti e Discipline sportive riconosciuti dal CONI, nonché dagli Enti tecnici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla succitata ordinanza del 21 luglio 2011, sono escluse dal campo di applicazione della stessa.
 14. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi del D.M. 30/09/2021.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai commi compresi tra il n. 1 e il n. 10 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 ad euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 38 - Tutela della fauna minore e degli habitat

1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:
 - tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - tutte le specie di micro mammiferi e di chiroteri;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli; è tutelato inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
3. È vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve, e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. È vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salve le deroghe previste dalla L.R. 15/2006 e successive modifiche. Può essere consentita la cattura di fauna a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Ambiente.
4. È fatta eccezione per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione comunale ai sensi della L.R. 5/2005.
5. È vietato alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici.
6. È fatto divieto di esercitare l'attività di pesca nei laghetti pubblici tranne nei casi appositamente regolamentati.
7. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato.
8. È vietata l'immissione in natura di animali alloctoni su tutto il territorio comunale.

9. La pulizia di fontane e laghetti, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
10. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
11. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitosanitario competente per territorio.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni di cui ai commi 3, 6, 8, 9, 10, 11 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 39 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni di particolare entità o nocive all'uomo o alle specie vegetali o animali.

Art. 40 - Tutela degli animali acquatici

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.
3. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - b) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto a) fino alla consegna al consumatore finale;
 - c) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - d) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei;
 - e) mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio.
4. È fatto obbligo di sopprimere i crostacei:
 - prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio;
 - immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- la violazione di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00. e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo immediato del rispetto dei criteri minimi previsti.

TITOLO VII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO

Art. 41 - Allevamento, pensione e commercio

1. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla norma regionale.
2. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a tre fattrici, così come stabilito dalla L.R. 5/2005 (art. 5 co. 2) così come modificata dalla L.R. 3/2013.
3. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività (come previsto dall'art. 2 lett. b dell'ordinanza ministeriale "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata in GU n.68 del 23-3-2009).
4. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le disposizioni generali di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006.
5. Il venditore di animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Tale documento informativo per gli animali esotici deve essere esposto o facilmente consultabile a chi accede al punto vendita e deve contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO C.
6. È vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie lungo i marciapiedi ed in particolare modo sotto il sole.
7. È vietata l'esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare, a qualsiasi titolo, i propri prodotti.
8. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.
9. È vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
10. Gli allevatori e i detentori a scopo di commercio di animali sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della cessione o vendita riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7 comma 4 L.R. 27/2000, è necessario segnalare, entro sette giorni, le cessioni o le vendite ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.
11. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso espresso dal genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (art. 6 L.R. 5/2005).
12. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita negli allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario attestante le condizioni di salute dell'animale.
13. In tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento e vendita delle specie inserite nell'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" e successive modifiche.
14. Nelle aree residenziali del territorio comunale è consentito l'allevamento per uso privato di animali di bassa corte quali volatili e conigli, purché regolarmente iscritti al registro delle Aziende USL competenti, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico-ambientali e che l'allevamento non cagioni disturbo alle residenze vicine.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 ad euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00. Inoltre, agli esercizi nei quali saranno trovate esposte specie per le quali manchi il documento informativo citato, verrà revocata, se non ottemperato nei tempi richiesti, l'autorizzazione per dette specie;

- le violazioni di cui ai commi 9, 11, 12, 13 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 42 - Requisiti generali della struttura commerciale

1. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo freschi.
2. Con atto predisposto dal Servizio Commercio del Comune, a seguito di parere del Servizio Veterinario AUSL, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
3. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l'attività svolta.
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 43 - Centri Addestramento ed Educazione cani

1. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.
Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori, degli educatori e degli istruttori cinofili impiegati e una dichiarazione nella quale ci si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all'attivazione di specifiche zone e campi di addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda alle competenze Provinciali ed alla specifica normativa in materia.
2. È sempre fatto divieto di utilizzo di dispositivi elettronici o elettromeccanici ad emissione di ultrasuoni che provocano spavento e stress negli animali.
3. È vietato addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, con le punte, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica, detenerli in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, coinvolgerli in situazioni che provochino loro turbamenti fisici o psichici.
4. I centri di addestramento già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 60 gg dall'entrata in vigore dello stesso.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 44 - Pet therapy

1. Il Comune favorisce nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione al Servizio Commercio del Comune, che vigilerà sull'applicazione delle presenti disposizioni, di concerto con il Servizio Veterinario AUSL.
3. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica (attestata da certificati di superamento di corsi di formazione specifici).
4. La cura e la salute degli umani dovranno avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA), è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. A fine carriera, agli animali dovrà venire assicurata un'adeguata condizione di vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 ad euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato;
- le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 45 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

1. L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle associazioni animaliste e zoofile locali e delle strutture di ricovero pubbliche o private e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:
 - a) le eventuali conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come animali da compagnia;
 - b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
 - c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
2. L'Amministrazione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.
3. In particolare, il Comune promuove, in collaborazione con l'AUSL competente e l'Ordine dei medici veterinari, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009) rivolto a tutti i proprietari di cani e a coloro che hanno in progetto di occuparsi di un cane.

Art. 46 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente a livello nazionale (D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici") e comunitario (Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).
2. Il Comune si adopera affinché vengano incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
3. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo), ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Il Comune può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente

Regolamento.

6. Laddove non espressamente disposto, si fa riferimento al D. Lgs. n. 267/2000 (art. 7 bis).

Art. 48 - Vigilanza

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, i Servizi Veterinari dell'AUSL, le G.G.E.V. nonché le guardie particolari giurate riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge 189/04.
2. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 27/2000.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e norme contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, prevale quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si intendono recepite in modo automatico.

Art. 50 - Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 51 - Modifiche Allegati e adozione di requisiti tecnici

Le modifiche ed integrazioni degli Allegati nonché l'adozione di requisiti tecnici contenuti in norme sovraordinate potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale o, nei casi urgenti, con Ordinanza sindacale.

Art. 52 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in mesi tre dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

ALLEGATO A: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

- Logo Canile/Associazione;
- denominazione/Ragione Sociale, indirizzo e recapiti telefonici Canile;
- dati anagrafici futuro proprietario (precisamente: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, codice fiscale ed estremi documento di identità in corso di validità);
- dati identificativi cane (precisamente: nome, n. microchip, razza, taglia, sesso, data di nascita o età, colore, caratteristiche pelo);
- dichiarazione firmata da parte del futuro proprietario relativa all'impegno di mantenere il cane in buone condizioni di benessere e di comunicare all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione qualsiasi variazione sullo stato anagrafico del cane (cambio di residenza, variazione di recapito telefonico, cessione, smarrimento o decesso);
- in relazione all'adozione/affido di cani infetti o sospetti infetti da Leishmaniosi, sottoscrizione da parte del futuro proprietario dell'apposito consenso informato

ALLEGATO B: DIMENSIONI DEI BOX E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER CANI DI PROPRIETÀ

I recinti e i box di ricovero devono essere almeno delle dimensioni indicate nell'Allegato A punto 3. della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 472/21.

ALLEGATO C: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Per ogni specie di animale esotico, eventuale appartenenza ad Appendici CITES (convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) e Allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche, posta in vendita indicare in modo chiaro e ben visibile:

- 1) nome comune
- 2) nome scientifico
- 3) durata media di vita
- 4) dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti
- 5) dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero
- 6) arredi indispensabili per le strutture di ricovero
- 7) temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero
- 8) alimentazione
- 9) divieto di immissione nell'ambiente

ALLEGATO D: NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI E SELVATICI

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca dim. 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	2,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si specifica che per la detenzione di specie selvatiche e di specie animali attualmente inserite nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Aprile 1996 - "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 Ottobre 1996), i suddetti requisiti sono relativi anche a strutture quali CRAS e CRASE, o altre strutture autorizzate alla detenzione delle suddette specie.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

Devono essere previsti idonei arricchimenti ambientali.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm. Devono essere previsti idonei arricchimenti ambientali.

Sciottolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Devono essere previsti idonei arricchimenti ambientali.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 80 x 40 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 80 x 50 x 40 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 100 x 80 x 100 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chirotteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appiangersi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 50 h (80h per le specie arboricole). Vista l'ampia variabilità di dimensioni, occorre riferirsi alle dimensioni in "cm² / cm di lunghezza del serpente" (come da linee guida della Società Italiana Veterinaria per Animali Esotici – SIVAE).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per gli anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi,

e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e UVA.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 50h (300h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1) una zona rifugio a livello del pavimento.

2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e UVA.

5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 50 x 40h per le testuggini terrestri.

Uno o più nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e UVA.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisicochimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.